

TRIBUNALE DI ROMA
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

redatta ai sensi dell'articolo 9, comma 3 – bis L. 27.01.2012 n. 3 e ss

in merito alla

PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI CON RICHIESTA
ALTERNATIVA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PROPOSTA DAL SIG.
GIAMPAOLO GRANITTO E DALLA SIG.RA ANGELA CORATTI

* * *

INDICE

1. PREMESSA	pag. 2
2. DATI ANAGRAFICI DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	pag. 4
3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE	pag. 5
4. ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI	pag. 6
5. CAUSE DI INDEBITAMENTO	pag. 7
6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELLE ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI	pag. 7
7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI	pag. 8
8. RAGIONI INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	pag. 8
9. RESOCONTO SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI	pag. 9
10. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	pag. 9
11. SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO	pag. 9
12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE	pag. 11
13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE	pag. 11
14. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO	pag. 12

1. **PREMESSA**

Il sottoscritto avv. Paolo Voltaggio, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma n. A18276, con studio in Roma Via della Fontanella Borghese 72, in data 2.9.2019 (all. 1) è stato nominato dall'OCC di Roma, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovra indebitamento, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal sig. **Giampaolo GRANITTO**, nato a Roma il 29.6.1974 (CF GRNGPL74H29H501X) e dalla sig.ra **Angela CORATTI**, nata a Roma il 21.7.1970 (CF CRTNGL70L61H501S) entrambi residenti in Roma Viale Jean Paul Sartre m. 45, con l'assistenza legale dell'avv. Emiliano Scarantino del Foro di Roma che risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l'incarico, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto degli istanti;
- 4) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori Giampaolo Granitto e Angela Coratti.

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè gli istanti:

- risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 2 dell'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "consumatore" come: "il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente

conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali”.

- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trovano “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;

- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

La proposta di accordo per come formulata dai debitori, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Certificati contestuali residenza, cittadinanza, stato civile e di famiglia di Giampaolo Granitto e Angela Coratti (all.ti 2 e 3);

- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (all.ti 4 e 5);

- Inventario dei beni di proprietà dei sigg.ri Granitto e Coratti (all. 6);

- CUD 2020 (redditi 2019), CUD 2019 (redditi 2018), Modello 730/2019 (redditi 2018), Modello 730/2018 (redditi 2017), CUD 2017 (redditi 2016) e Modello 730/2017 (redditi 2017) (all.ti 7-12);

- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (all. 13).

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 procederà quindi a relazionare circa la proposta di accordo con i creditori con richiesta alternativa di liquidazione del patrimonio formulata dal sig. Giampaolo Granitto e dalla sig.ra Angela Coratti e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità degli stessi negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

2. DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

I debitori sono:

- **Giampaolo GRANITTO** (CF GRNGPL74H29H501X), nato a Roma il 29.6.1974
 - **Angela CORATTI** (CF CRTNGL70L61H501S), nata a Roma il 21.7.1970
- entrambi residenti in Roma Viale Jean Paul Sartre m. 45.

Il loro nucleo familiare, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto dai debitori e da:

- [REDACTED] - figlio minore - nato a [REDACTED]
- [REDACTED] - figlio minore - nato a [REDACTED]

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dei debitori e del nucleo familiare.

I debitori hanno quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 1.460,00 (all. 13).

L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da genitori e 2 figli, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 623,89 (anno 2019) e per spese non alimentari pari a euro 2.701,43; pertanto si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal debitore.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

A tutti i creditori indicati nell'elenco fornito dai debitori è stata inviata richiesta di precisazione di credito (all. ti 14.1-11).

Alla luce della documentazione messa a disposizione dai debitori e fornita dai creditori, l'attuale situazione debitoria dei ricorrenti nella proposta di accordo con creditori, con richiesta alternativa di liquidazione del patrimonio, dettagliatamente indicata nella proposta, può essere così rappresentata:

1. **Sig. Giampaolo GRANITTO**, per complessivi € 126.679,14, tutti riconducibili alla classe chirografaria e precisamente:

- **BANCA IFIS S.p.A.** per il finanziamento n. 28676662..Per il recupero del credito ammontante a € 68.864,46 è stato eseguito pignoramento presso terzi n.. 8465/2018 con ordinanza di assegnazione:
- **AGOS DUCATO spa** per la carta di credito n. 949469 con debitoria di € 2.067,00 alla data del 28.2.2011;
- **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.** relativa al conto n. 631048.24 con debitoria aggiornata al 11.09.2019 pari a € 11.071,95;
- **FINDOMESTIC (ora Gestione e Recuperi S.r.l.)** finanziamento n. 10018094922118, azionato con decreto ingiuntivo n. 5250/2019 e la notifica di atto di precetto per € 8.313,25;
- **FINDOMESTIC (ora Gestione e Recuperi S.r.l.)** quale garante dei finanziamenti n. 7783 e 4216 concessi alla sig.ra Angela Coratti con un debito di € 36.452,48.

2. **Sig.ra Angela CORATTI** per complessivi € 61.839,42, tutti riconducibili alla classe chirografaria e precisamente:

- **AGOS DUCATO spa** per la carta di credito n. 5389 con debitoria di € 5.699,79 al 31.12.2010;
- **AMERICAN EXPRESS s.p.a.** per la carta di credito n. 2005 con debitoria di € 6.280,52 al 21.10.2010 ;

- *FINDOMESTIC (ora Gestione e Recuperi S.r.l.)* per il finanziamento n. 7783 con debitoria di € 12.422,35 e finanziamento n. 4216 con debitoria di € 24.121,13, per complessive € 36.542,68 al 8.4.2017 (in solido con il marito Giampaolo Coratti);
- *UNICREDIT BANCA s.p.a.* per la carta di credito n. 8366 con debitoria di € 3.220,27;
- *UNICREDIT BANCA (ora CERVED s.p.a.)* per i finanziamenti n. 7368 e n. 4368 con debitoria di € 10.096,37.

Considerato il tempo trascorso dall'avvio della procedura, si è provveduto a reiterare la richiesta di precisazione dei crediti ai creditori indicati dai debitori (all.14.1.11).

A fronte della situazione debitoria, il Sig. Granitto dispone del seguente patrimonio che è così composto:

- autovettura KIA Sportage targata CX812BR immatricolata il 20.6.2005 di valore irrisorio (all. 15).

Gli istanti non sono proprietari di immobili.

I flussi reddituali a disposizione del Sig. Granitto sono rappresentati dallo stipendio mensile quale dipendente con contratto a tempo indeterminato della società Verleim s.r.l. con un reddito mensile di circa 1.800,00 euro di cui € 317,37 (all. 16) già oggetto di pignoramenti presso terzi (all.ti 17 e 18).

Il sig. Granitto vive insieme al suo nucleo familiare nell'appartamento sito in Viale Jean Paul Sartre n. 4 condotto in locazione per un canone mensile di € 400,00 (all. 19).

Per il mantenimento dell'intero nucleo familiare sostiene un esborso medio di € 1.400,00.

La sig.ra Angela CORATTI è disoccupata ed invalida al 46% (all. 20) e non percepisce alcun reddito.

4. ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI

Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentata dal Sig. Granitto, ha eseguito ricerche al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse:

- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF (all.ti 21 e 22)
- Centrale di allarme interbancaria Banca d'Italia (all.ti 23 e 24)

- Certificazioni ente Agenzia delle Entrate – Riscossione (all.ti 25 e 26).

Lo scrivente OCC, pertanto, ha ottenuto la piena collaborazione da parte dei debitori Granitto e Coratti.

5. CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto tenutesi in data, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento deli istanti.

La situazione debitoria dei sig.ri Granitto e Coratti è dovuta alla contrazione del reddito complessivo del nucleo familiare, anche a seguito della perdita di occupazione della sig.ra Angela Coratti e della successiva impossibilità di reimpiego dovuta alla malattia invalidante della quale è affetta (all. 20).

Pertanto, per far fronte a tale situazione debitoria, il ricorrente in data 11.03.2015 ha accesso un finanziamento presso la BANCA IFIS. Tale situazione ha ulteriormente aggravato la posizione finanziaria del ricorrente che ha dovuto far fronte ad un altro finanziamento con la Società.

6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che l'esposizione debitoria deriva da un impegno contrattuale.

Ciò consente di poter evidenziare che il Sig. Granitto e la sig.ra Coratti non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ma soltanto per sopperire alle esigenze familiari ed alle difficoltà dovute alla malattia della sig.ra Coratti ed al suo stato di disoccupazione.

Inoltre, la volontaria assunzione di obbligazioni verso il sistema bancario/finanziario, da parte dei debitori, ha determinato un sovraindebitamento per motivi estranei al loro stile di vita.

In merito ai diversi finanziamenti accesi si è rilevato che gli stessi hanno costituito una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante, che il Sig. Granitto e la sig.ra Coratti non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle;

8. RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

In primo luogo, come già innanzi detto, il sig. Granitto si è trovato costretto a far fronte, da solo, alla rata intera dei finanziamenti mentre quando erano stati contratti lo stesso poteva contare sull'apporto reddituale della moglie Angela Granitto.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti (4), come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità dei debitori di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Inoltre, è bene evidenziare che la sig.ra Angela Granitto è invalida e disoccupata.

Tutto ciò, unitamente alla mancanza di lavoro, ha determinato spese impreviste che hanno determinato la incapacità di sopportare gli impegni assunti in epoca precedente.

9. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante anche in merito alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

Si rileva inoltre, fatta eccezione per due cartelle per complessivi € 265,60 della sig.ra Angela Coratti, l'assenza di debiti tributari così come certificato dalla Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione.

Gli elementi su esposti provano la diligenza dei debitori che, nonostante la debitoria, hanno faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile ed hanno sopperito alla insufficiente liquidità facendo ricorso ai finanziamenti personali.

I debitori, finora, hanno subito le seguenti azioni esecutive (all.ti 16-18):

- Pignoramento presso terzi n. 8465/2018 di Banca Ifis s.p.a. in danno del sig. Giampaolo Granitto con ordinanza di assegnazione in corso di esecuzione
- Pignoramento RGE 2769/2020
- Pignoramento Gestione e Recupero s.r.l.

10. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dalla ispezione generale ipotecaria ventennale sui debitori e dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione dei debitori ed atti impugnati dai creditori.

11. SINTESI DELL'ACCORDO

1. Pagamento delle spese delle procedure in prededuzione relative all'OCC per l'importo di € 2.537,60 (€ 2.000,00 oltre accessori di legge) in n. 6 rate mensili dell'importo di € 422,93 ciascuna;
2. Dal mese successivo al precedente, pagamento di tutti i creditori chirografari nella misura del 17%, mediante n. 60 rate mensili consecutive dell'importo di € 430,60

In definitiva, all'esito dell'esecuzione del presente piano, i sigg.ri Granitto e Coratti oltre ad aver fatto fronte alle spese di procedura ed al pagamento integrale dei tributi, avranno destinato a tutti i creditori chirografari l'importo complessivo di €

27.000,00; importo, questo, superiore alla frazione dello stipendio pignorabile dai creditori.

Risulta inoltre evidente la fattibilità del piano prospettato, ove si consideri che attualmente il sig. Granitto percepisce un reddito netto mensile di circa € 1.800,00 e quindi, in considerazione delle spese correnti necessarie per il sostentamento del nucleo familiare pari a circa € 1.400,00, l'impegno derivante dall'esecuzione del piano (rate mensili dell'importo di € 450,00 ciascuna) è certamente sostenibile dall'esponente.

Giova infine precisare che con il piano che adesso si propone, l'esponente si impegna a corrispondere a tutti i creditori importi superiori a quelli realizzabili liquidando il patrimonio, ove si consideri che l'intero nucleo familiare non ha beni immobili di proprietà e che l'unica fonte di sostentamento è costituita dal reddito del sig. Granitto, in quanto la moglie è allo stato attuale priva di occupazione e quindi a carico del marito.

In definitiva, la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 3 del 2012 e quindi si chiede la fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 ai fini dell'omologazione.

2. Domanda alternativa di liquidazione del patrimonio.

Solo in una subordinata ed alternativa prospettiva, e quindi nella denegata ipotesi in cui la proposta di accordo non fosse ritenuta ammissibile ovvero non si raggiunga il consenso necessario da parte dei creditori, i debitori chiedono la conversione della presente procedura in quella di liquidazione patrimoniale disciplinata dagli art. 14 ter e seg. Legge 3/2012.

La norma dianzi richiamata prevede infatti che in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

In merito al dettaglio dei singoli pagamenti mensili si rinvia al prospetto allegato alla proposta.

12. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett.e) della legge n. 3/2012, anche la convenienza dell'accordo in alternativa all'ipotesi di

liquidazione dei beni di proprietà del debitore. Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni del ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

L'unico bene, come si evince dall'allegata visura nella disponibilità del debitore risulta essere l'autovettura ed i beni mobili della sua abitazione.

13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della L. n.3/2012. A conclusione della presente relazione ex art.9, comma 3-bis, L.n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di accordo ex L. n.3/2012 che prevede da parte del Sig. Giampaolo GRANITTO il pagamento dei creditori con il proprio stipendio;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.12 - bis L. n.3/2012;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta; - che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovra indebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda

non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis lette) della l. n.3/2012.

14. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

La proposta di accordo prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione ed il pagamento del 18% di tutti i restanti creditori chirografari.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nell'accordo proposto ai creditori con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori.

Con l'omologazione dell'accordo il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

Il Sig. Giampaolo GRANITTO a garanzia dell'accordo proposto ai creditori propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio erogato dal datore di lavoro.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto avv. Paolo Voltaggio,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore sig. Giampaolo GRANITTO e dalla sig.ra Angela CORATTI e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione; - la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;

- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- la Proposta di accordo ai creditori predisposta dai debitori

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.

Con osservanza

Roma, 13 luglio 2021

Il professionista f. f. Organismo di Composizione della Crisi

Avv. Paolo VOLTAGGIO

